

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL'EPPI

Approvato con delibera C.d.A. n. 340/2016

Integrato, con delibera C.d.A. n. 526/2017, a seguito delle osservazioni degli Organi di vigilanza

Integrato, con delibera C.d.A. n. 338/2020, a seguito delle osservazioni degli Organi di vigilanza

| Revisione | Contenuto della modifica | Data |
|----------------------|--------------------------|------------|
| 2 | Revisione | 14/12/2020 |
| <i>Parere:</i> | Commissione investimenti | 07/12/2020 |
| <i>Approvato da:</i> | CDA | 14/12/2020 |
| 1 | Revisione | 26/07/2017 |
| <i>Approvato da:</i> | CDA | 26/07/2017 |
| 0 | Prima Emissione | 28/04/2016 |
| <i>Approvato da:</i> | CDA | 28/04/2016 |

Sommario

| | |
|---|----|
| Titolo I - Disposizioni Comuni | 3 |
| Art. 1 – Oggetto e Definizioni | 3 |
| Art. 2 - Principi di Investimento..... | 3 |
| Titolo II - Governance dell’allocazione delle risorse finanziarie..... | 4 |
| Art. 3 - Responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione del patrimonio..... | 4 |
| Art. 4 - Gestione dei Conflitti di interesse | 4 |
| Art. 5 - Compiti del Consiglio di Indirizzo Generale..... | 4 |
| Art. 6 - Compiti del Consiglio di Amministrazione..... | 4 |
| Art. 7 - Compiti del Commissione Investimenti..... | 5 |
| Art. 8 - Compiti del Presidente e Direttore Generale | 5 |
| Art. 9 - Compiti della Funzione Finanza | 6 |
| Art. 10 - Compiti della Funzione Controllo | 7 |
| Art. 11 – Compiti dell’Area risorse - Team amministrazione | 7 |
| Art. 12 - Advisors, soggetti incaricati della gestione, banca depositaria..... | 8 |
| Titolo III - Definizione delle strategie di allocazione del patrimonio..... | 8 |
| Art. 13 - Obiettivi della politica di investimento..... | 8 |
| Art. 14 - Definizione degli obiettivi della Politica di Investimento | 9 |
| Art. 15 - Comunicazione alle Autorità di Vigilanza | 9 |
| Art. 16 - Criteri di definizione ed attuazione della Politica di investimento..... | 9 |
| Art. 17 - Definizione dell’Asset Liability Management | 10 |
| Art. 18 - Definizione dell’Asset Allocation | 10 |
| Art. 19 - Strumenti finanziari autorizzati | 11 |
| Titolo IV - Allocazione delle risorse finanziarie..... | 11 |
| Capo I - Investimenti diretti..... | 11 |
| Art. 20 - Identificazione delle opportunità di investimento | 11 |
| Art. 21 - Funzione consultiva della Commissione Investimenti..... | 12 |
| Art. 22 - Approvazione delle proposte di investimento | 12 |
| Art. 23 - Esecuzione e regolamento finanziario degli investimenti..... | 12 |
| Art. 24 - Disinvestimenti | 12 |
| Capo II - Investimenti indiretti..... | 12 |
| Art. 25 - Ricorso alla gestione esterna..... | 12 |
| Art. 26 – Selezione dei gestori..... | 13 |
| Art. 27 - Accordi per la gestione in delega | 13 |
| Titolo V - Gestione del portafoglio titoli..... | 13 |
| Capo I - Esercizio dei diritti derivanti dalle partecipazioni e dai titoli detenuti | 13 |

| | |
|---|-----------|
| Art. 28 - Individuazione del rappresentante interno..... | 13 |
| Art. 29 - Ricezione delle convocazioni e analisi per l'esercizio dei diritti di voto..... | 14 |
| Art. 30 - Esercizio dei diritti di voto | 14 |
| Capo II - Monitoraggio del patrimonio | 14 |
| Art. 31 - Analisi degli investimenti effettuati..... | 14 |
| Art. 32 - Gestione adempimenti amministrativi..... | 14 |
| Capo III - Comunicazioni alle autorità di vigilanza | 15 |
| Art. 33 - Reportistica di portafoglio | 15 |
| Titolo VI- Disposizioni finali | 15 |
| Art. 34 – Investimenti immobiliari..... | 15 |
| Allegato 1 – Processo di definizione delle strategie di allocazione del patrimonio | 16 |
| Allegato 2 – Processo di allocazione delle risorse finanziarie | 17 |

Titolo I - Disposizioni Comuni

Art. 1 – Oggetto e Definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di impiego e allocazione delle risorse finanziarie dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (*di seguito "EPPI" o "Ente"*), in attuazione delle disposizioni contenute nella normativa di settore nonché nello Statuto dell'Ente.

2. Nel presente regolamento si intendono per:

- a) "Investimenti diretti": operazioni di acquisto e/o sottoscrizione di strumenti finanziari o altre tipologie di asset effettuati direttamente dall'Ente con la controparte emittente e/o venditrice;
- b) "Investimenti indiretti": operazioni di acquisto e/o sottoscrizione di strumenti finanziari o altre tipologie di asset effettuati da soggetti terzi a cui l'Ente ha attribuito apposita delega di gestione;
- c) "Conflitti di interesse": situazioni in cui sia i soggetti rilevanti appartenenti all'Ente (es. un Consigliere di Amministrazione, un addetto alle funzioni coinvolte nel processo di investimento) sia quelli esterni (un Consulente, un Gestore o ogni altra terza parte), coinvolti nel processo decisionale e di controllo, abbiano un interesse personale nella materia oggetto della decisione stessa;
- d) "Asset Liability Management" (ALM): processo di formulazione, attuazione, monitoraggio e revisione delle attività a copertura delle passività previdenziali finalizzato al raggiungimento degli obiettivi finanziari, sotto il vincolo di un determinato rischio tollerabile;
- e) "Documento sulla Politica d'Investimento" (DPI): documento che disciplina gli investimenti dell'Ente; esso contiene l'ALM, l'Asset Allocation Strategica e l'eventuale Asset Allocation Tattica;
- f) "Asset Allocation Strategica" (AAS): processo con il quale si decide in che modo distribuire le risorse fra diversi i possibili investimenti. In generale l'asset allocation strategica orienta gli investimenti scegliendo di organizzarli secondo un orizzonte temporale di medio e lungo periodo;
- g) "Asset Allocation Tattica" (AAT): allocazione basata su un orizzonte di breve termine e quindi su una visione del mercato contingente rispetto a quella strategica. In genere questo tipo di asset allocation è impiegato per adattare l'allocazione strategica a specifici e temporanei trend del mercato, tuttavia una certa coerenza fra questi due tipi di asset allocation permette in genere di evitare errori nella gestione del portafoglio;
- h) "Rappresentante Interno": persona fisica delegata dall'Ente ad esercitare il diritto di voto derivante dalla partecipazione detenuta. In particolare, il Rappresentante Interno assume la carica spettante all'Ente a seguito dell'investimento effettuato quale, a titolo esemplificativo: i) membro del Comitato Consultivo/Tecnico dei Fondi; ii) Consigliere di Amministrazione delle società partecipate; iii) Socio; iv) Sindaco Effettivo o Supplente delle società partecipate dai Fondi in cui l'Ente investe, etc;
- i) "Autorità di vigilanza": Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze e COVIP.

Art. 2 - Principi di Investimento

1. La gestione delle risorse mediante strumenti finanziari è effettuata tenendo conto dei seguenti principi e criteri di investimento:

- principio della prudente diversificazione: è prudente diversificare gli investimenti tra le principali classi di attivo mantenendo un adeguato bilanciamento tra investimenti 'meno rischiosi', ovvero stabili e conservativi, e investimenti 'più rischiosi', ovvero ad alto rendimento e volatili, sempre che siano funzionali alle necessità di equilibrio di lungo periodo come specificato nel DPI;

- principio della sostenibilità strategica: la gestione delle disponibilità deve essere effettuata in coerenza con il profilo di rischio e con la struttura delle passività detenute in maniera tale da assicurare una idonea copertura delle passività;
- principio di efficiente gestione: la gestione deve essere finalizzata ad ottimizzare i risultati contenendo i costi di transazione, gestione e funzionamento in rapporto alla dimensione e alla qualità del portafoglio;
- principio di copertura dei rischi: l'uso di strumenti di copertura trasparenti e liquidi – c.d. hedging – può permettere all'Ente di limitare la volatilità del mark to market e di mantenere la sostenibilità di lungo termine;
- principio di adeguatezza: l'attività di investimento è commisurata alla capacità gestionale dell'Ente in relazione all'organizzazione gestionale e pertanto alle risorse professionali impiegate e agli strumenti di analisi e valutazione utilizzati;
- principio di segregazione dei ruoli e responsabilità: l'attività di investimento è suddivisa in diverse fasi procedurali, ciascuna delle quali di responsabilità diretta di soggetti diversi e preventivamente individuati.
- principio della trasparenza: ciascun processo valutativo è formalizzato con atti e documenti che consentono la ricostruzione del relativo iter logico. I provvedimenti devono indicare tutti gli atti prodromici – anche interni – per addivenire alla decisione finale. Tale principio ha la finalità di rendere ricostruibile a chiunque vi abbia interesse, l'intero procedimento amministrativo. I provvedimenti devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza. Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto, comprensibile anche a coloro che sono estranei al governo dell'Ente.

Titolo II - Governance dell'allocazione delle risorse finanziarie

Art. 3 - Responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione del patrimonio

1. I soggetti coinvolti nella gestione degli investimenti dell'Ente agiscono nel solo interesse dell'Ente medesimo e dei suoi iscritti, per la copertura delle prestazioni pensionistiche e più in generale per l'equilibrio finanziario dell'Ente.
2. I soggetti coinvolti nella gestione degli investimenti dell'Ente sono: il Consiglio di Indirizzo Generale (CIG), il Consiglio di Amministrazione (CdA), la Commissione Investimenti, il Presidente, il Direttore Generale, la Funzione Finanza, la Funzione di Controllo, la Area risorse - Team amministrazione, gli Advisor, i Gestori delegati, la Banca depositaria.

Art. 4 - Gestione dei Conflitti di interesse

1. L'Ente si dota di adeguate discipline e misure organizzative al fine di identificare, gestire e controllare i conflitti di interesse nella gestione degli investimenti.
2. È fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto nel processo di impiego e gestione delle risorse finanziarie dell'Ente di rispettare le misure organizzative adottate dallo stesso per il presidio dei conflitti di interesse.
3. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 2391 del codice civile.

Art. 5 - Compiti del Consiglio di Indirizzo Generale

1. Al Consiglio di Indirizzo Generale (CIG) è demandata statutariamente la definizione dei criteri generali di investimento, che sono inseriti nel DPI.

Art. 6 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione (CdA) sono demandati i provvedimenti relativi all'acquisizione e dismissione del patrimonio dell'Ente nonché gli indirizzi e le procedure in materia di amministrazione e gestione delle risorse finanziarie dell'Ente.
2. Il Consiglio di Amministrazione:

- approva l'Asset Liability Management;
- approva l'Asset Allocation Tattica ivi compresa l'Asset Allocation Strategica, idonea al raggiungimento degli obiettivi strategici;
- approva e revisiona periodicamente il DPI, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento;
- verifica l'attuazione della politica di investimento e valuta l'operato dei soggetti coinvolti nella gestione del patrimonio con il supporto della Funzione Finanza;
- delibera gli investimenti diretti e i disinvestimenti delle risorse finanziarie dell'Ente sulla base delle proposte presentate dalla Funzione Finanza con il parere consultivo della Commissione Investimenti del CdA;
- delibera l'affidamento e la revoca dei mandati di gestione sulla base delle proposte presentate dalla Funzione Finanza, con il parere consultivo della Commissione Investimenti;
- assicura con il Direttore Generale il mantenimento di strutture interne per la gestione del patrimonio e il controllo dei rischi a cui l'Ente è esposto, adeguate per competenza e consistenza alle funzioni ad esse affidate anche in relazione a quanto previsto dal presente Regolamento;
- esamina i rapporti sulla gestione del patrimonio forniti dalla Funzione Finanza;
- approva le procedure di controllo della gestione finanziaria, tenendo conto delle proposte formulate dalla Funzione di Controllo;
- definisce la strategia in materia di esercizio dei diritti di voto spettanti all'Ente nel rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento;
- nomina o designa i Rappresentanti Interni negli organi di consultazione e/o amministrazione previsti.

Art. 7 - Compiti del Commissione Investimenti

1. La Commissione Investimenti (CI) è composta da almeno tre Consiglieri di amministrazione, e vi partecipano il Direttore Generale e il Responsabile della Funzione Finanza. Ha funzione istruttoria alle attività del Consiglio di Amministrazione.

2. La Commissione Investimenti:

- esprime un parere consultivo preventivo in merito alle decisioni che il Consiglio di Amministrazione assume sulla gestione del patrimonio in relazione alle proposte riguardanti:
 - il Documento sulla Politica di Investimento (DPI);
 - l'Asset Liability Management (ALM);
 - l'Asset Allocation Strategica (AAS);
 - l'Asset Allocation Tattica (AAT);
 - gli investimenti e i disinvestimenti delle risorse finanziarie dell'Ente;
 - nonché l'affidamento e la revoca dei mandati di gestione;
- può chiedere ulteriori analisi alle proposte di allocazione presentate dalla Funzione Finanza prima del passaggio in Consiglio di Amministrazione;
- verifica periodicamente la gestione finanziaria e, se ritenuto necessario, propone al Consiglio di Amministrazione le azioni da adottare;
- verbalizza periodicamente le risultanze dell'attività espletata.

Art. 8 - Compiti del Presidente e Direttore Generale

1. Il Presidente, quale legale rappresentante dell'Ente, ha:

- poteri di firma con riguardo ad ogni rapporto contrattuale sottostante alla negoziazione di uno strumento finanziario approvato dal CdA, salvo i casi in cui venga delegato a tale scopo dal CdA uno dei consiglieri del CdA o il Direttore Generale;
- esercita i diritti di voto derivanti dalle partecipazioni detenute. L'esercizio dei diritti di voto può essere effettuato direttamente o tramite soggetto delegato (Rappresentante Interno).

2. Il Direttore Generale:

- svolge una funzione di raccordo e coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nel processo della gestione patrimoniale, e vigila in merito all'attuazione della politica di investimento adottata dal CdA con il supporto della Funzione Finanza;
- partecipa alle riunioni della Commissione Investimenti ed esprime il proprio parere consultivo;
- valuta l'adeguatezza del sistema gestionale in relazione ai soggetti impiegati, agli strumenti e alle procedure utilizzati al livello di preparazione e di conoscenze ritenute adeguate alle mansioni svolte e responsabilità assunte o assegnate, proponendo al Consiglio di Amministrazione gli opportuni atti organizzativi
- qualora sia stato delegato dal CdA ha i poteri di firma con riguardo ad ogni rapporto contrattuale sottostante alla negoziazione di uno strumento finanziario approvato dal CdA.

Art. 9 - Compiti della Funzione Finanza

1. La Funzione Finanza assicura, nel rispetto delle norme di legge, la corretta gestione ed amministrazione del patrimonio anche in relazione alla capacità di accrescimento del suo valore e di determinare flussi costanti di redditività.

In particolare:

- contribuisce all'impostazione della Politica di Investimento attraverso:
 - la redazione della proposta del Documento sulla Politica di Investimento;
 - l'elaborazione delle proposte relative all'Asset Liability Management;
 - l'elaborazione delle proposte relative all'Asset Allocation Strategica e Tattica;
 - il monitoraggio della Politica di Investimento adottata, proponendo anche le modifiche che si rendessero necessarie in base agli sviluppi del mercato e agli obiettivi previdenziali dell'Ente;
- analizza le opportunità di investimento e disinvestimento delle risorse finanziarie dell'Ente da proporre alla Commissione Investimenti CdA e al Consiglio di Amministrazione;
- cura la predisposizione degli strumenti contrattuali successivi alle decisioni di investimento/disinvestimento dell'Ente;
- assicura la gestione amministrativa del portafoglio titoli dell'Ente nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento;
- redige periodicamente il rapporto sugli investimenti al fine di fornire agli organi competenti, dati ed informazioni utili alla valutazione delle performance e dei rischi;
- mantiene l'archivio gestionale relativo agli investimenti e disinvestimenti effettuati provvedendo altresì al monitoraggio degli stessi;
- svolge l'attività istruttoria per la selezione dei gestori finanziari e sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte di affidamento e revoca dei mandati;
- collabora con i soggetti coinvolti nel processo di investimento al fine di fornire il supporto necessario per gli aspetti inerenti alle strategie da attuare, le operazioni da eseguire ed i risultati degli investimenti;
- collabora con la Funzione Controllo al fine di fornire il supporto necessario per la verifica del rispetto del presente Regolamento e delle procedure per la gestione degli investimenti;
- supporta l'Area risorse - Team amministrazione nella predisposizione ed invio della reportistica richiesta dalle Autorità di Vigilanza;
- assiste l'Area risorse - Team amministrazione nella predisposizione del progetto di Bilancio dell'Ente con riferimento alla corretta classificazione e valorizzazione del patrimonio, anche ai fini della valutazione di possibili riduzioni durevoli del valore delle singole attività detenute dall'Ente;
- redige, coerentemente con i contenuti del DPI, il budget degli investimenti per i bilanci di previsione in collaborazione con l'Area risorse - Team amministrazione.

2. Per le suddette attività, la Funzione Finanza, potrà avvalersi della collaborazione di consulenti esterni specializzati in materia finanziaria, attuariale, legale e fiscale.

3. La Funzione Finanza, come indicato del DPI, predisponde:

- con cadenza mensile: la situazione complessiva del patrimonio, la suddivisione per asset class e per singolo strumento, indicando il controvalore di mercato, le performance ed il rischio;
- con cadenza mensile: il report di verifica del rispetto dell'AAS e AAT sulla situazione complessiva del patrimonio;
- con cadenza mensile: il report sui rischi finanziari ed il report sulla performance attribution;
- tempestivamente, l'elenco delle operazioni di investimento e disinvestimento degli investimenti deliberati;
- tempestivamente, l'elenco delle operazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione per le quali sono sorti eventuali ostacoli nell'attuazione delle delibere d'investimento o di disinvestimento;
- con cadenza settimanale: la situazione della liquidità ed il report sulle performance;
- con cadenza trimestrale il report di verifica dei vincoli di mandato assegnati ai gestori esterni ove presenti, anche tramite specifica reportistica predisposta dalla Banca Depositaria;
- con cadenza annuale: la situazione di portafoglio secondo l'analisi di stress test e l'analisi sul rischio valutario.

Art. 10 - Compiti della Funzione Controllo

1. La Funzione Controllo rileva e monitora le procedure per la gestione finanziaria dell'Ente e riporta periodicamente alla Direzione Generale ed al Consiglio di Amministrazione.

Nel dettaglio:

- rileva le procedure per la gestione finanziaria dell'Ente individuando le aree di rischio e i relativi presidi;
- monitora con verifiche periodiche il rispetto delle norme di settore e del Regolamento oltre che l'effettività e l'efficacia delle procedure (cd. modello di gestione);
- elabora delle proposte per l'aggiornamento del modello di gestione, ivi incluse quelle inerenti alle procedure di controllo della gestione finanziaria;
- esegue gli audit sulla contabilità titoli predisposta dall'Area risorse - Team amministrazione;
- verifica la correttezza dei flussi informativi predisposti dalla Funzione Finanza;
- verifica la corretta esecuzione delle *'action plan'* al raggiungimento dei livelli di warning individuati nel DPI
- relaziona trimestralmente ai consiglieri di amministrazione in merito alle risultanze del processo di Risk Control.

Art. 11 – Compiti dell'Area risorse - Team amministrazione

1. L'Area risorse - Team amministrazione:

- aggiorna periodicamente la contabilità speciale titoli e quella civilistica anche per il tramite del service amministrativo esterno;
- verifica contabilmente le operazioni finanziarie anche per il tramite della banca depositaria;
- redige con periodicità infra annuale situazioni contabili a supporto della Funzione Finanza;
- collabora con la Funzione Finanza nella redazione del budget degli investimenti;
- redige annualmente il bilancio contabile soggetto a certificazione;
- fornisce i dati richiesti dall'Autorità di Vigilanza con il supporto della Funzione Finanza;
- supporta, insieme all'advisor attuariale, la Funzione Finanza per la predisposizione dell'ALM.

Art. 12 - Advisors, soggetti incaricati della gestione, banca depositaria

1. L'Ente ha facoltà di avvalersi di advisors (legali, finanziari, attuariali, fiscali) nel processo di gestione del patrimonio. Inoltre, si avvale di servizi esterni per la gestione finanziaria e contabile del portafoglio titoli e per la custodia e amministrazione dei singoli valori per il tramite della Banca depositaria. L'organo competente alla determinazione di avvalimento e nomina degli advisor è il Consiglio di Amministrazione.

2. L'Advisor finanziario, qualora richiesto:

- fornisce una valutazione indipendente dell'andamento dei mercati finanziari;
- supporta la Funzione Finanza nell'analisi di opportunità di investimento/disinvestimento delle risorse finanziarie;
- coadiuva la Funzione Finanza nello sviluppo del sistema di controllo del rischio;
- supporta, insieme all'advisor attuariale, la Funzione Finanza per la predisposizione dell'ALM;
- coadiuva la Funzione Finanza nella predisposizione dell'Asset Allocation Tattica e dell'Asset Allocation Strategica;
- fornisce valutazioni e collabora con la Funzione Finanza nella predisposizione degli strumenti contrattuali;
- collabora con la Funzione Finanza nella redazione del DPI.

Per specifiche operazioni di investimento, in relazione alla complessità ed al valore, possono essere richieste ulteriori consulenze in ambito legale e fiscale.

3. I soggetti incaricati della gestione (cd. gestione indiretta):

- investono le risorse finanziarie secondo le finalità proprie del mandato ricevuto;
- informano periodicamente sull'andamento della gestione in relazione al mandato ricevuto informano tempestivamente l'Ente di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti.

4. Gli investimenti dell'Ente sono custoditi ed amministrati dalla Banca depositaria che svolge le funzioni disciplinate dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), salvi i casi di investimenti che, per la loro caratteristica tecnica, non possono essere ivi depositati. In quest'ultimo caso l'Ente si adopera affinché, attraverso la sottoscrizione di specifici contratti, la banca depositaria sia messa comunque in condizione di svolgere le funzioni di controllo ad essa assegnate.

5. Gli advisor, i soggetti incaricati della gestione e la banca depositaria, sono selezionati secondo le vigenti disposizioni legislative e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e altresì dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, avendo particolare cura alla disciplina dei conflitti di interesse.

Titolo III - Definizione delle strategie di allocazione del patrimonio

Art. 13 - Obiettivi della politica di investimento

1. L'impiego delle risorse finanziarie dell'Ente deve assicurare combinazioni rischio-rendimento efficienti nell'ottica di perseguire obiettivi di lungo periodo e, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Indirizzo Generale e delle norme tempo per tempo vigenti.

2. Le combinazioni rischio/rendimento devono consentire di massimizzare le risorse accumulate esponendo l'Ente a un livello di rischio ritenuto, dal Consiglio d'Amministrazione, compatibile con la funzione previdenziale svolta.

Art. 14 - Definizione degli obiettivi della Politica di Investimento

1. Al fine di assicurare la protezione degli interessi dell'Ente ed in particolare la sua capacità di assicurare la continua disponibilità di attività idonee e sufficienti a coprire le passività, il Consiglio di Amministrazione delibera la Politica di Investimento con lo scopo di definire la strategia finanziaria che l'Ente intende attuare per ottenere dall'impiego delle risorse affidate combinazioni rischio-rendimento efficienti nell'arco temporale coerente con quello degli impegni assunti nei confronti degli iscritti.

2. Nella definizione della Politica di Investimento l'Ente considera almeno i seguenti fattori:

- natura e composizione delle obbligazioni o passività previdenziali;
- orizzonte di investimento;
- rendimenti storici ed attesi del mercato dei capitali;
- benefici della diversificazione degli investimenti;
- livello di rischio relativo alla non copertura delle passività;
- flussi di cassa dell'attivo e del passivo;
- composizione dell'attivo patrimoniale.

3. La Funzione Finanza in collaborazione con l'Advisor finanziario e con l'Advisor attuariale redige la proposta del Documento sulla Politica di Investimento.

Tale documento deve contenere:

- a) gli obiettivi da realizzare nella gestione finanziaria in termini di rendimento, rischio e diversificazione;
- b) i criteri da seguire nella sua attuazione;
- c) il sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti.

4. La Funzione Finanza sottopone la proposta del Documento sulla Politica di Investimento alla Commissione Investimenti per le analisi di competenza.

5. La Commissione Investimenti analizza la proposta del DPI verificando la completezza della stessa rispetto alle finalità del documento ed esprime un parere al Consiglio di Amministrazione per la successiva delibera ovvero può richiedere modifiche e approfondimenti di analisi qualora necessari.

6. La proposta del DPI è sottoposta alla delibera del Consiglio di Amministrazione con il parere della Commissione Investimenti.

7. Il documento è revisionato almeno ogni tre anni.

Art. 15 - Comunicazione alle Autorità di Vigilanza

1. La Direzione Generale provvede alla trasmissione del Documento sulla Politica di Investimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione alle Autorità di Vigilanza.

Art. 16 - Criteri di definizione ed attuazione della Politica di investimento

1. Considerato lo scopo dell'Ente e nell'ottica di perseguire una sana e prudente gestione del proprio patrimonio, l'Ente pone particolare cura al contenimento del rischio utilizzando tutti gli accorgimenti utili allo scopo, attraverso:

- a) un'attenta analisi delle caratteristiche delle passività previdenziali, al fine di fornire gli elementi necessari per definire la politica di investimento con un approccio integrato tra l'attivo e il passivo in modo da assicurare una elevata disponibilità di attività idonee e sufficienti a coprire le passività;

b) un'adeguata diversificazione degli investimenti per classi di attività, per tipologia di strumenti, per localizzazione geografica, per settore di attività, per controparti, per valuta, etc. A tale scopo è predisposta l'Asset Allocation Strategica, rappresentata nel Documento sulla Politica di Investimento.

2. Gli obiettivi di gestione definiti nel DPI e nell'Asset Allocation Strategica sono verificati regolarmente anche per l'Asset Allocation Tattica, poiché le due asset allocation costituiscono le linee guida per le decisioni di investimento dell'Ente.

Art. 17 - Definizione dell'Asset Liability Management

1. La Funzione Finanza predispose l'Asset Liability Management (di seguito "ALM") con il supporto dell'Area risorse - Team amministrazione e dell'advisor attuariale.

2. Il documento è valutato dalla Commissione Investimenti ed è approvato da parte del Consiglio di Amministrazione. La Commissione Investimenti esprime il proprio parere non vincolante e, ove lo ritenga opportuno, può richiedere approfondimenti ed ulteriori analisi.

3. Nella fase di predisposizione dell'ALM la Funzione Finanza può avvalersi anche del supporto dell'Advisor finanziario.

Art. 18 - Definizione dell'Asset Allocation

1. Sulla base delle proiezioni esposte nell'ALM, la Funzione Finanza, individua l'Asset Allocation Strategica (di seguito AAS) che definisce l'allocazione ottimale degli asset nel medio lungo periodo tenendo conto del portafoglio esistente, ripartendo gli attivi e il budget di rischio nelle diverse asset class e individuando, per singola classe, i parametri di riferimento (cd. benchmark).

2. L'AAS è inserita nel DPI e individua con chiarezza:

- a) la ripartizione strategica delle attività, ovvero la percentuale del patrimonio da investire nelle varie classi di strumenti (specificando i margini entro i quali contenerne gli eventuali scostamenti);
- b) la modalità di gestione diretta o indiretta che si intende adottare e lo stile;
- c) le caratteristiche dei mandati (per le gestioni in convenzione).

3. La proposta dell'AAS è sottoposta alla Commissione Investimenti CdA per il parere di competenza, inerente anche alla coerenza con le linee guida esposte nell'ALM.

4. La Funzione Finanza monitora i fattori chiave di rischio nell'ambito delle attività di monitoraggio dell'AAS e della analisi della capacità di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e di redditività assegnati. La stessa, propone alla Commissione Investimenti le azioni correttive da attuare nel caso in cui alcuni dei limiti siano superati. Tali azioni includono una o più tra le seguenti misure:

- variazioni nell'AAS, aumentando o riducendo le allocazioni verso le classi di attivo;
- variazioni nella politica di copertura delle passività previdenziali o nei confronti degli attivi "ad alto rendimento";
- variazioni delle linee guida dei mandati assegnati ai gestori degli investimenti;
- revoca dei mandati assegnati ai gestori degli investimenti;
- qualsiasi altra misura utile a mitigare i fattori di rischio ovvero a massimizzare la probabilità di raggiungere gli obiettivi prefissati.

5. Sulla base dell'AAS approvata dal Consiglio di Amministrazione ed inserita nel DPI, ogni anno la Funzione Finanza può redigere l'Asset Allocation Tattica (di seguito "AAT") con orizzonte temporale di breve termine, che è anch'essa inserita nel DPI. Tale documento deve tener conto dei margini di variazione reputati accettabili per singole asset class ricomprese nell'AAS, degli indicatori macroeconomici e finanziari e delle

previsioni a breve termine, al fine di evitare effetti indesiderati derivanti da un'applicazione troppo rigida dell'AAS e di cogliere le dinamiche del mercato.

6. L'AAT è sottoposta alla Commissione Investimenti per il parere di competenza, inerente anche alla coerenza con le linee guida esposte nell'ALM e con l'AAS, e, ove lo ritenga opportuno, può richiedere approfondimenti e ulteriori analisi. È approvata da parte del Consiglio di Amministrazione con parere non vincolante della Commissione Investimenti.

7. Nella fase di definizione dell'AAS e dell'AAT, la Funzione Finanza può avvalersi del supporto dell'Advisor finanziario.

Art. 19 - Strumenti finanziari autorizzati

1. L'Ente può investire le proprie attività in strumenti finanziari autorizzati gestiti da entità Italiane ed Europee regolamentate classificabili in:

- investimenti i cui profili di rischio – anche operativo – e rendimento siano opportunamente controllabili dagli organi dell'Ente a ciò deputati;
- investimenti i cui profili di liquidità e costi di realizzazione siano chiari e definiti già in fase di sottoscrizione dell'investimento.

In tutti i casi il profilo di rischio e rendimento degli investimenti deve essere ben definito, le relative strutture di 'pricing' e 'pay-off' chiaramente descritte ed ogni tipologia di costo diretto e indiretto pienamente dichiarato sin dall'inizio.

Titolo IV - Allocazione delle risorse finanziarie

Capo I - Investimenti diretti

Art. 20 - Identificazione delle opportunità di investimento

1. La Funzione Finanza analizza le opportunità di investimento per l'allocazione delle risorse dell'Ente; le opportunità possono essere individuate sia attraverso autonome ricerche di mercato sia per effetto di proposte pervenute all'Ente.

2. Il Responsabile della Funzione Finanza può richiedere il supporto di esperti esterni sia con riguardo all'analisi dei mercati, sia delle opportunità presentate all'Ente.

3. Nella definizione dei criteri di selezione degli investimenti diretti si tiene conto dei principi di economicità, efficacia e rischio di concentrazione nonché delle dimensioni dello strumento, track record, qualità e trasparenza del reporting nonché dell'autorizzazione all'esercizio delle attività riservate da parte delle autorità competenti.

4. Le proposte di opportunità di investimento sono formalizzate in una relazione che contiene i dettagli dell'operazione e, più in particolare dei mercati finanziari di riferimento, delle caratteristiche di rischio e rendimento, degli aspetti gestionali ed operativi, dei costi e commissioni e di ogni altro elemento utile alla valutazione.

5. Al termine delle analisi, la Funzione Finanza comunica alla Commissione Investimenti le proposte ritenute perseguibili da sottoporre alla sua preventiva valutazione.

6. La documentazione relativa alle analisi delle opportunità è archiviata dalla Funzione Finanza al fine di garantire la tracciabilità delle ricerche effettuate dalla Funzione stessa e resta a disposizione per le funzioni di controllo.

Art. 21 - Funzione consultiva della Commissione Investimenti

1. Le proposte di investimento sono sottoposte alla preventiva valutazione della Commissione Investimenti che esprime un parere consultivo preventivo in merito alle decisioni che il Consiglio di Amministrazione assume sulla gestione del patrimonio. A tal fine la Funzione Finanza predispone e mette a disposizione dei partecipanti della Commissione le informazioni relative all'opportunità di investimento. La Commissione può richiedere ulteriori analisi in merito oppure esprimere parere favorevole o contrario in ordine alla proposta.
2. La Commissione Investimenti formalizza in un verbale il parere sull'operazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la successiva approvazione.

Art. 22 - Approvazione delle proposte di investimento

1. Il Consiglio di Amministrazione, valuta le proposte di investimento corredate dagli esiti delle analisi e delle valutazioni della Funzione di Finanza e della Commissione Investimenti, dando lettura degli eventuali pareri richiesti ai consulenti esterni.
2. Le proposte non considerate idonee sono mantenute agli atti, le restanti sono approvate con apposita delibera specificando le condizioni e le modalità di attuazione.

Art. 23 - Esecuzione e regolamento finanziario degli investimenti

1. La Funzione Finanza cura la predisposizione degli strumenti contrattuali successivi alle decisioni di investimento ai sensi del presente Regolamento e raccoglie la documentazione necessaria all'esecuzione dell'operazione.
2. In sede di finalizzazione dell'operazione di investimento approvata, la Funzione Finanza definisce con la controparte gli obblighi informativi periodici da ricevere per la corretta gestione dell'investimento effettuato (es. Rendiconti/Bilanci, Report delle funzioni di controllo, ecc) sulla base di specifici format.
3. L'Area risorse - Team amministrazione riceve la delibera del Consiglio di Amministrazione assicurando la corretta attuazione nel rispetto delle modalità e tempistiche approvate.
4. L'Area risorse - Team amministrazione conferma l'avvenuta esecuzione delle operazioni nei confronti della Funzione Finanza e ne dà informazione alla Funzione Controllo.
5. La Funzione Finanza riferisce al Consiglio di Amministrazione e informa la Commissione Investimenti, nella prima occasione utile, di eventuali problematiche emerse nell'attuazione delle delibere d'investimento.

Art. 24 - Disinvestimenti

1. Le opportunità di disinvestimento del patrimonio sono raccolte e analizzate dalla Funzione Finanza.
2. Per quanto compatibili, per tale tipologia di operazioni si applicano le stesse modalità previste per le operazioni di investimento.

Capo II - Investimenti indiretti

Art. 25 - Ricorso alla gestione esterna

1. L'Ente può adottare modalità e stili di gestione diversi, diretta e indiretta, attiva e passiva, specialistica e generalistica, etc.
2. Il DPI individua le asset class per le quali è opportuno ricorrere alla gestione indiretta mediante conferimento di un mandato di gestione e del relativo stile gestionale.
3. Nel ricorso a forme di gestione esterna l'Ente non potrà accettare clausole limitative dei propri sistemi di controllo e della propria capacità di fornire informazioni alle autorità di vigilanza.

Art. 26 – Selezione dei gestori

1. Nei casi previsti dal DPI, la Funzione Finanza procede alla selezione dei gestori delle risorse dell'Ente, nel rispetto della normativa vigente, anche avvalendosi di esperti esterni.
2. La Funzione Finanza definisce requisiti, criteri e modalità generali per lo svolgimento di processi di selezione, in linea con le vigenti disposizioni legislative e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e altresì dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, avendo particolare cura alla disciplina dei conflitti di interesse.
3. Le proposte di affidamento dei mandati di gestione sono sottoposte alla valutazione consultiva della Commissione Investimenti ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità seguite per gli investimenti diretti (artt. 21 e 22).
4. L'esecuzione ed il regolamento finanziario degli investimenti indiretti viene effettuato con le stesse modalità seguite per gli investimenti diretti (art. 23).
5. Le operazioni di revoca dei mandati di gestione vengono effettuate con le stesse modalità seguite per i disinvestimenti (art. 24).

Art. 27 - Accordi per la gestione in delega

1. La delega di gestione è formalizzata tramite contratto scritto in cui sono descritti i diritti e gli obblighi rispettivi dell'Ente e dell'intermediario gestore.
2. Il contratto deve prevedere, fra l'altro, quanto segue:
 - clausole volte ad assicurare l'effettività dell'esercizio delle funzioni di supervisione e controllo interne dell'Ente sulla gestione finanziaria;
 - i metodi per la valutazione del livello delle prestazioni dell'intermediario gestore al fine di verificare l'efficacia dei servizi prestati;
 - l'obbligo da parte dell'intermediario gestore di informare tempestivamente l'Ente di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti;
 - la facoltà dell'Ente di porre termine, se necessario, all'accordo di gestione in delega senza che ciò vada a detrimento della continuità e della qualità del servizio prestato all'Ente stesso;
 - la collaborazione dell'intermediario gestore con le autorità di vigilanza dell'Ente per quanto riguarda le attività esternalizzate;
 - l'accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera l'intermediario gestore per l'Ente, i suoi revisori contabili e le autorità di vigilanza;
 - la garanzia della protezione delle informazioni riservate relative all'Ente da parte dell'intermediario gestore.
3. La delega di gestione non può essere concessa a tempo indeterminato o con rinnovo tacito; il contratto deve riportare la durata dell'incarico nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo oltre alla struttura del regime commissionale ed ai criteri per l'esercizio dei diritti di voto.

Titolo V - Gestione del portafoglio titoli

Capo I - Esercizio dei diritti derivanti dalle partecipazioni e dai titoli detenuti

Art. 28 - Individuazione del rappresentante interno

1. Il CdA nomina o designa i Rappresentanti Interni agli organismi degli investimenti. Detti rappresentanti provvederanno alla salvaguardia degli interessi dell'Ente e garantiranno un flusso informativo costante verso

l'Ente stesso sull'andamento degli investimenti. La nomina o designazione è comunicata al soggetto delegato, il quale accetta e sottoscrive contestualmente un atto d'impegno al rispetto delle disposizioni in materia di conflitti d'interessi e alla riservatezza delle informazioni che saranno acquisite nello svolgimento dell'incarico.

2. La Funzione Finanza mantiene un elenco aggiornato dei Rappresentanti Interni come sopra individuati per tutti gli investimenti attivi e archivia le lettere di accettazione e l'impegno in materia di conflitti d'interesse e di riservatezza.

Art. 29 - Ricezione delle convocazioni e analisi per l'esercizio dei diritti di voto

1. I Rappresentanti Interni eleggono domicilio presso l'Ente medesimo, che riceve gli inviti relativi alle assemblee e/o riunioni e ne dà pronta comunicazione agli interessati trasmettendo copia dell'invito e dell'eventuale materiale pervenuto in allegato alla convocazione.

2. La Funzione Finanza valuta la convenienza della partecipazione alle assemblee o riunioni e, laddove ritenuto opportuno, offre indicazioni per la discussione. Se le materie in discussione lo richiedono evidenzia al Direttore Generale la necessità di consultazione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio dei poteri di voto per conto dell'Ente. La Funzione riferisce prontamente al Direttore Generale ed al Presidente in ordine ad eventuali criticità riscontrate per gli argomenti all'ordine del giorno dell'investimento o in presenza di argomenti che rientrino nelle competenze del Consiglio di Amministrazione o di altri Organi dell'Ente.

Art. 30 - Esercizio dei diritti di voto

1. Il Rappresentante Interno esercita il diritto di voto dell'Ente nel rispetto delle deleghe attribuite dal Consiglio di Amministrazione e verifica la corrispondenza del verbale dell'assemblea o riunione dell'organo con quanto effettivamente accaduto e deliberato informando tempestivamente la Funzione Finanza di eventuali incongruità rilevate.

2. La convocazione, le deleghe e i verbali delle assemblee o riunioni sono archiviati presso la Funzione Finanza.

Capo II - Monitoraggio del patrimonio

Art. 31 - Analisi degli investimenti effettuati

1. La Funzione Finanza riceve dalle società partecipate e dai fondi informazioni e/o documentazione periodica al fine di effettuare il monitoraggio degli stessi. Il contenuto, la modalità di formalizzazione delle informazioni e dei dati e le tempistiche di invio della reportistica sono definiti con le controparti o i gestori in sede di sottoscrizione, o con separato accordo per gli investimenti anteriori al presente Regolamento.

2. La Funzione Finanza predispone l'elenco puntuale dei documenti da ricevere da ciascuna controparte o gestore con le relative tempistiche (rendiconto periodico, relazione periodica, relazione della società di revisione, business plan, bilancio consuntivo, relazione sulla gestione degli amministratori, budget annuale, etc), inoltre può richiedere agli organi delle controparti o del gestore informazioni aggiuntive ritenute necessarie al fine di effettuare un'analisi sull'andamento dell'investimento. Le analisi sono sintetizzate in appositi report e inviate al Direttore Generale, alla Commissione Investimenti del CdA, al Consiglio di Amministrazione ed ai Rappresentanti Interni e all'eventuale Advisor finanziario.

Art. 32 - Gestione adempimenti amministrativi

1. L'Area risorse - Team amministrazione ha la responsabilità della gestione contabile delle operazioni finanziarie anche sulla base delle indicazioni fornitegli dalla Funzione Finanza.

2. La Funzione Finanza mantiene un flusso informativo con le controparti e con i gestori che gli notificano gli adempimenti amministrativi da attuare. Nel caso di incassi di cedole, proventi e liquidazioni di fondi la Funzione Finanza comunica all'Area risorse - Team amministrazione l'imminente incasso. Nel caso di richiami

di impegni assunti, l'Area risorse - Team amministrazione effettua il pagamento sulla base della comunicazione dalla Funzione Finanza.

3. La Funzione Finanza dispone dei sistemi di interrogazione on line dei saldi e dei movimenti dei conti correnti aperti per la gestione finanziaria, così come della situazione dei dossier titoli.

Capo III - Comunicazioni alle autorità di vigilanza

Art. 33 - Reportistica di portafoglio


1. L'Area risorse - Team amministrazione coordina le attività per la redazione della reportistica periodica di portafoglio da inviare alle Autorità di Vigilanza. La reportistica è predisposta dall'Area risorse - Team amministrazione con il supporto della Funzione Finanza.

Titolo VI- Disposizioni finali

Art. 34 – Investimenti immobiliari

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, agli investimenti immobiliari, detenuti direttamente o tramite quote di fondi comuni di investimento.

Allegato 1 – Processo di definizione delle strategie di allocazione del patrimonio



Allegato 2 – Processo di allocazione delle risorse finanziarie

